

MID: Direttiva sugli strumenti di misura (Direttiva 2014/32/UE), spiegato

La direttiva sugli strumenti di misura fissa requisiti essenziali, valutazione da organismo notificato e marcatura CE con marcatura metrologica per dieci categorie, con obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016; dal 10 ottobre 2028 la direttiva (UE) 2026/706 aggiunge ricarica di veicoli elettrici e gas compresso.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/32/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	18 aprile 2014	Si applica dal	20 aprile 2016
Modificato da	Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, Direttiva (UE) 2026/706	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l'articolo 41 cita ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva come punto 51.
CELEX	32014L0032		

Date principali

30 ottobre 2006	Si applica la direttiva sugli strumenti di misura 2004/22/CE, che abroga undici direttive sugli strumenti del vecchio approccio, dai contatori del gas ai tassametri fino ai contatori d'acqua calda	Art. 22 and Art. 24
26 febbraio 2014	La direttiva 2014/32/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2004/22/CE allineata al nuovo quadro legislativo	title and Art. 52
18 aprile 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014; da tale data decorre il potere delegato di modificare gli allegati specifici per strumento	Art. 48(2) and Art. 53
27 gennaio 2015	In vigore la direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione: il campo di portata dei contatori d'acqua dell'allegato III diventa Q3/Q1 almeno 40; recepimento entro il 19 aprile 2016, applicazione dal 20 aprile 2016	Art. 1, Art. 2 and Art. 3
19 aprile 2016	Termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi di recepimento delle definizioni, degli obblighi degli operatori economici, della presunzione di conformità, della dichiarazione, delle norme sulla marcatura, dei capi sull'organismo notificato e sulla vigilanza del mercato, delle sanzioni e dell'allegato II	Art. 51(1)
20 aprile 2016	Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente gli articoli da 1 a 3, le prime quattro definizioni, gli articoli da 5 a 7, da 15 a 18 e 20, l'articolo 22, paragrafi 2 e 4, e gli allegati I e da III a XII; la direttiva 2004/22/CE è abrogata; gli strumenti conformi ad essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e in uso e i suoi certificati restano validi	Art. 50(1), Art. 51(1), Art. 52 and Art. 53
30 ottobre 2016	Termine del periodo transitorio decennale ereditato dall'articolo 23 della direttiva 2004/22/CE per gli strumenti conformi alle norme applicabili prima del 30 ottobre 2006	Art. 50(2)
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: abroga gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, elenca la direttiva come punto 51 del suo allegato I e, ai sensi dell'articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni strumento di misura immesso sul mercato	Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 51
1 luglio 2022	In vigore il decreto danese n. 774 del 1° giugno 2022 sulla messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura, che sostituisce il decreto n. 544 del 28 maggio 2018; applica la direttiva ai contatori d'acqua, gas, elettricità e calore, ai sistemi di misura	§ 1 and § 60

di liquidi, agli strumenti per pesare automatici, alle misure materializzate e agli strumenti di misura delle dimensioni e non ai tassimetri e agli analizzatori di gas di scarico

1 gennaio 2026	La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresi il controllo degli strumenti di misura e la designazione degli organismi notificati	§ 9
9 aprile 2026	In vigore la direttiva (UE) 2026/706: aggiunti i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-011, allegato V bis) e per i distributori di gas compresso (MI-012, allegato VII bis), aggiornati l'allegato I e gli allegati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica; gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati ai sensi della direttiva modificata prima del 10 ottobre 2028 e possono poi rilasciare certificati per gli allegati modificati sui contatori di gas, di energia elettrica e di energia termica	Art. 1, Art. 4 and Art. 5
10 aprile 2028	Termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le misure di recepimento della direttiva (UE) 2026/706	Art. 3(1)
10 ottobre 2028	Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2026/706; gli strumenti conformi alla direttiva nella versione vigente l'8 aprile 2026 e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e in uso	Art. 2(1) and Art. 3(1)
10 aprile 2030	Termine del periodo transitorio per i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e dei distributori di gas compresso conformi al diritto nazionale e immessi sul mercato prima di tale data	Art. 2(2)
10 aprile 2038	Ultima data fino alla quale restano validi i certificati rilasciati prima del 10 ottobre 2028 per gli strumenti portati nell'ambito della direttiva dalla direttiva (UE) 2026/706	Art. 2(3)

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e gli autoutilizzatori)

- Progetti e fabbrichi lo strumento in conformità ai requisiti essenziali dell'allegato I e dell'allegato specifico per strumento pertinente: errori entro gli errori massimi tollerati in condizioni di funzionamento nominali, prestazioni specificate in presenza di perturbazioni, riproducibilità, ripetibilità, discriminazione, durabilità, affidabilità, idoneità, protezione contro la manomissione di hardware, software e dati, e le iscrizioni, le informazioni e l'indicazione del risultato.

Art. 6, Art. 8(1) and Annex I, points 1 to 12

- Rediga la documentazione tecnica dell'articolo 18, che rende comprensibili la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento e mostra le caratteristiche metrologiche, la riproducibilità e l'integrità, compresi i disegni, le procedure di fabbricazione, le descrizioni del software, le norme armonizzate o i documenti normativi applicati, i risultati delle prove in condizioni di funzionamento nominali e in presenza di perturbazioni, i risultati di durabilità per i contatori di gas, acqua, energia termica e liquidi, e i luoghi in cui sono apposti sigilli e marcature. Art. 8(2) and Art. 18
- Esegua, o faccia eseguire, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico per strumento, avvalendosi di un organismo notificato per l'esame UE del tipo, la garanzia della qualità, la verifica del prodotto o la verifica di un unico prodotto secondo quanto richiesto dal modulo scelto; in Danimarca l'organismo deve essere designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro. Art. 8(2), Art. 17 and Annex II; § 33 and § 34
- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato XIII, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, tenuta costantemente aggiornata e, quando si applicano più atti dell'Unione, in un'unica dichiarazione che li contempli tutti, e apponga la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare prima di immettere lo strumento sul mercato.

Art. 8(2), Art. 19, Art. 20 and Art. 22(3)

- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato XIII, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, tenuta costantemente aggiornata e, quando si applicano più atti dell'Unione, in un'unica dichiarazione che li contempli tutti. Art. 8(2) and Art. 19
- Apponga la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, la lettera maiuscola M e le ultime due cifre dell'anno di apposizione in un rettangolo di altezza pari a quella della marcatura CE, in modo visibile, leggibile e indelebile sullo strumento o sulla sua targhetta, con la marcatura metrologica immediatamente dopo la marcatura CE e seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione. Art. 21 and Art. 22
- Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato e mantenga la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme o dei documenti normativi di riferimento; quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli strumenti commercializzati, indagli e tenga un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami, e tenga informati i distributori. Art. 8(3) and Art. 8(4)
- Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato. Art. 8(3)
- Mantenga la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate o dei documenti normativi di riferimento. Art. 8(4)
- Quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli strumenti commercializzati, indagli sui reclami, tenga un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori di tale monitoraggio. Art. 8(4)

- Contrassegni lo strumento con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura dello strumento non lo consentono, in un documento di accompagnamento e sull'imballaggio, e fornisca una copia della dichiarazione di conformità UE e le istruzioni e le informazioni del punto 9.3 dell'allegato I in una lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 8(5), Art. 8(6), Art. 8(7) and Annex I, point 9
- Contrassegni lo strumento con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro elemento di identificazione e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto oppure, se ciò non è possibile, li riporti in un documento di accompagnamento e sull'imballaggio. Art. 8(5) and Art. 8(6)
- Fornisca lo strumento con una copia della dichiarazione di conformità UE e con le istruzioni e le informazioni del punto 9.3 dell'allegato I in una lingua stabilita dallo Stato membro.
Art. 8(7) and Annex I, point 9
- Se ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento da Lei immesso sul mercato non sia conforme, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione; su richiesta motivata fornisca tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua comprensibile per l'autorità, collabori alle misure di eliminazione dei rischi e individui i Suoi fornitori e clienti per 10 anni.
Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 13
- Se uno strumento da Lei immesso sul mercato non è conforme, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione. Art. 8(8)
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l'autorità e collabori alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 8(9)
- Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13

Rappresentante autorizzato

- Agisca in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dello strumento sul mercato, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di collaborare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi per gli strumenti oggetto del mandato. Art. 9(2)
- Agisca soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che definisca i compiti da Lei svolti per suo conto. Art. 9(1) and Art. 9(2)
- Tenga la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dello strumento sul mercato. Art. 9(2)(a)
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e collabori con essa alle misure volte a eliminare i rischi degli strumenti oggetto del Suo mandato. Art. 9(2)(b) and Art. 9(2)(c)
- Non assuma l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né quello di redigere la documentazione tecnica; essi non possono far parte del mandato. Art. 9(1)
- Se l'organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE e la marcatura metrologica, e sia in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13 and Art. 22(5)
- Se l'organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE e la marcatura metrologica. Art. 22(5)
- Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13
- Se il fabbricante è al di fuori dell'Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni strumento di misura immesso sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità dei rischi e collaborando alle azioni correttive. Art. 4(1) to Art. 4(5)

Importatore

- Immetta sul mercato soltanto strumenti conformi e, prima di immettere uno strumento sul mercato o di metterlo in uso, verifichi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, fornito una copia della dichiarazione di conformità UE e i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenga gli strumenti non conformi e informi il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio. Art. 10(1) and Art. 10(2)
- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sullo strumento oppure, se non è possibile, in un documento di accompagnamento e sull'imballaggio, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. Art. 10(3)
- Si assicuri che lo strumento sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni del punto 9.3 dell'allegato I in una lingua stabilita dallo Stato membro e che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 10(4) and Art. 10(5)
- Si assicuri che lo strumento sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni del punto 9.3 dell'allegato I in una lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 10(4)
- Finché uno strumento è sotto la Sua responsabilità, faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 10(5)
- Quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, sottoponga a prove a campione gli strumenti commercializzati, indaghi e tenga un registro dei reclami, degli strumenti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori. Art. 10(6)
- Se uno strumento da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive. Art. 10(7)
- Tenga una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; su richiesta motivata fornisca le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile per l'autorità, collabori alle misure di eliminazione dei rischi e individui fornitori e clienti per 10 anni. Art. 10(8), Art. 10(9) and Art. 13
- Tenga una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 10(8)
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l'autorità e collabori alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 10(9)
- Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13
- Se immette uno strumento sul mercato con il Suo nome o marchio, oppure modifica uno strumento già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, Lei è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 8. Art. 12

Distributore (grossista, dettagliante o installatore che fornisce strumenti)

- Agisca con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione uno strumento o di metterlo in uso, verifichi che rechi la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dai documenti richiesti e dalle istruzioni e informazioni in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro, e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato le loro indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenga gli strumenti non conformi e informi il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato se presentano un rischio.

Art. 11(1) and Art. 11(2)

- Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché lo strumento è sotto la Sua responsabilità. Art. 11(3)
- Se uno strumento da Lei messo a disposizione o in uso non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 11(4)
- Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, collabori alle misure di eliminazione dei rischi e individui per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 11(5) and Art. 13
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità in una lingua comprensibile per l'autorità e collabori alle misure volte a eliminare i rischi presentati dagli strumenti. Art. 11(5)
- Sia in grado di individuare, per 10 anni da ciascuna fornitura, gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13
- Se vende con il Suo nome o marchio o modifica uno strumento in modo tale da poter incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante; in Danimarca, uno strumento utilizzato per misurazioni su cui si fonda un pagamento deve inoltre rispettare le norme anche nelle mani del proprietario dello strumento, al quale può essere ordinato di renderlo conforme o vietato di utilizzarlo.

Art. 12; § 4, nr. 2, § 5, stk. 4, and § 16 a

- Se mette a disposizione uno strumento con il Suo nome o marchio, oppure ne modifica uno in modo tale da poter incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 8. Art. 12

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici e ne assicurano l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli strumenti che presentano un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano lo strumento e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; gli strumenti conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE o una marcatura metrologica supplementare mancante o apposta in modo errato, un numero dell'organismo notificato mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica mancante o incompleta o una identificazione del fabbricante o dell'importatore mancante, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e acquistare campioni, richiedere azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere gli strumenti. In Danimarca il decreto n. 774 del 1° giugno 2022 consente alla Sikkerhedsstyrelsen di ordinare la correzione delle non conformità formali entro un termine e poi di ordinare il ritiro, il richiamo o un divieto di vendita ai sensi della legge sui prodotti, di ordinare la rimozione di una marcatura metrologica apposta in modo improprio, e punisce con un'ammenda l'immissione sul mercato di strumenti non conformi, la mancanza di documentazione, marcature, istruzioni, notifiche, mandati e ricorso a organismi notificati, con la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti e responsabilità delle imprese; la legge sui prodotti aggiunge ingiunzioni di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione, di porre rimedio, di cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti, ingiunzioni al proprietario di uno strumento utilizzato per una misurazione su cui si fonda un pagamento e ammende, con pene che in presenza di circostanze aggravanti possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni, per le violazioni della legge, dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle decisioni dell'autorità. Da gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen.

Art. 41, Art. 42, Art. 44, Art. 45 and Art. 49; Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 51; § 57, § 58 and § 59; § 2, stk. 1, nr. 14, § 9, §

Lista di controllo

- 1. Verifichi che lo strumento sia definito in uno degli allegati specifici per strumento, da MI-001 a MI-010 oggi e MI-011 e MI-012 dal 10 ottobre 2028, e controlli se ciascuno Stato membro di vendita ne prescriva l'uso per un compito di misura soggetto a controllo legale; per la Danimarca si veda il decreto n. 774/2022, § 1 (articoli 2 e 3).
- 2. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il Suo marchio, modificare uno strumento o metterlo in uso per i Suoi fini La rende fabbricante (articolo 4, punto 8, e articolo 12).
- 3. Individui le norme armonizzate e i documenti normativi OIML elencati nella Gazzetta ufficiale che contemplano lo strumento, oppure documenti le soluzioni tecniche che utilizza in alternativa (articolo 14 e articolo 18, paragrafo 3, lettere f) e g)).
- 4. Specifichi le condizioni di funzionamento nominali, i limiti di temperatura climatica della tabella 1 dell'allegato I, la classe meccanica da M1 a M3 e la classe elettromagnetica da E1 a E3, e sottoponga lo strumento a prova rispetto agli errori massimi tollerati e alle perturbazioni dell'allegato specifico per strumento (allegato I, punto 1).
- 5. Scelga un modulo di valutazione della conformità ammesso dall'allegato specifico per strumento, per la maggior parte dei contatori B + F, B + D o H1, e si avvalga di un organismo notificato elencato dalla Commissione, oppure, per le misure di capacità per servizio nel modulo A2, di un organismo interno accreditato; in Danimarca l'organismo notificato deve essere designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un'autorità di un altro paese dell'UE (articolo 17, articolo 30, allegato II e decreto n. 774/2022, § 33).
- 6. Compili la documentazione tecnica dell'articolo 18 con disegni, descrizioni del software, procedure di fabbricazione, risultati delle prove e di durabilità e posizione di sigilli e marcature, e la conservi con la dichiarazione per 10 anni (articoli 8, paragrafo 3, e 18).
- 7. Rediga la dichiarazione di conformità UE dell'allegato XIII secondo il modello, come dichiarazione unica se si applicano anche la direttiva EMC o altri atti dell'Unione, e la traduca secondo quanto richiesto dagli Stati membri (articolo 19).
- 8. Apponga la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare M con l'anno a due cifre in un rettangolo e il numero dell'organismo notificato sullo strumento o sulla sua targhetta prima di immetterlo sul mercato (articoli 21 e 22).
- 9. Indichi l'elemento di identificazione, i nomi e gli indirizzi del fabbricante e dell'importatore, la precisione e le altre iscrizioni del punto 9 dell'allegato I, e fornisca la copia della dichiarazione e le istruzioni nella lingua richiesta (articoli 8, paragrafi da 5 a 7, e 10, paragrafi 3 e 4).
- 10. Predisponga la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando le prestazioni dello strumento lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami (articoli 8, paragrafi 4 e 8, 10, paragrafi 6 e 7, 11, paragrafo 4, e 13).

Fonti

1. Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127>
2. Direttiva 2014/32/UE come pubblicata nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0032>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0032 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0032>
4. Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione che modifica l'allegato III per quanto riguarda il campo di portata dei contatori d'acqua (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0013>
5. Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione per veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica, di gas e di energia termica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706>
6. Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, testo consolidato del 1° dicembre 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004L0022-20091201>
7. Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0031>
8. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
9. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
10. Strumenti di misura e per pesare nell'UE (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/measuring-weighing-instruments-eu_en
11. Bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/774>
12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
13. Legal måling og vejning (legal metrologi) (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/vejledninger/legal-maaling-og-vejning-legal-metrologi>
14. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/mid/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.